

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico

*Individuazione dei requisiti per la attivazione dei centri specializzati e delle strutture non specializzate che erogano Interventi Assistiti con gli Animali (IAA).
Procedura per l'iscrizione nell'elenco regionale e disposizioni concernenti la attivazione di corsi di formazione secondo le Linee Guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA).*

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con il Regio Decreto del 27 luglio 1934 n. 1265;

VISTO il vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320 e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la "Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia" conclusa a Strasburgo il 13 novembre 1987;

VISTA la legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

VISTO il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 di "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti";

VISTO l'Accordo del 6 febbraio 2003 Rep. Atti n. 1618/Csr tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di "Benessere degli animali da compagnia e pet-therapy" recepito con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 189 relativa a "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate";

VISTO il decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2007, n. 7 con il quale è stato approvato il "Regolamento esecutivo dell'articolo 4 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 <<Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo>>";

VISTI i decreti ministeriali del 29 dicembre 2009 e del 26 settembre 2011 concernenti, rispettivamente, "Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe equina da parte dell'UNIRE" e la "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe degli equini";

VISTA la legge 4 novembre 2010, n. 201 concernente *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987”*;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 contenente il *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”* e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 60/Csr del 25 marzo 2015 sul documento recante *“Linee Guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)”*;

VISTO il proprio decreto del 23 marzo 2016, n. 473, pubblicato nella *G.U.R.S.*, parte I, n. 16 del 15 aprile 2016; di *“Recepimento dell’Accordo Stato-Regioni rep. Atti n. 60/C.S.R. del 25 marzo 2015 concernente <<Linee Guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)>>”*;

VISTA la nota prot. n. 68971 in data 26 agosto 2016 concernente *“Istruzioni transitorie per la conduzione in ambito regionale di talune attività connesse con la applicazione delle Linee Guida nazionali sugli Interventi Assistiti con gli Animali”*;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 6463 del 30 ottobre 2017 di conferimento dell’incarico *ad interim* di Dirigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato Regionale della Salute;

VISTA la nota del Ministero della salute prot. n. 25415 del 7 novembre 2017 concernente *“Vademecum corsi di formazione IAA”*;

VISTA la legge 20 novembre 2017, n. 167 contenente *“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2017”* e, in particolare, l’articolo 13 concernente *“Disposizioni in materia di anagrafe equina per l’adeguamento al Regolamento UE 2016/429 e al Regolamento UE 2015/262”*;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 643/Area 1[^]/S.G. in data 29 novembre 2017 di *“Costituzione del Governo della Regione Siciliana”*;

CONSIDERATO che, come richiamato dal sopra citato Accordo-Stato Regioni Rep. Atti n. 60/CSR del 25 marzo 2015, gli animali domestici svolgono un importante ruolo di mediatori nei processi terapeutico-riabilitativi ed educativi e che numerose sono le evidenze scientifiche che ne dimostrano l’efficacia;

CONSIDERATO, altresì, che -secondo lo stesso Accordo- *“gli interventi assistiti con gli animali, da non intendersi al momento rientranti nei LEA, coinvolgendo soprattutto utenti appartenenti a categorie più deboli, quali malati, bambini, anziani, persone con disabilità, in disagio o marginalità sociale, devono essere improntati su rigorosi criteri scientifici e necessitano di una regolamentazione specifica volta a tutelare sia il paziente/utente che gli animali”*;

CONSIDERATO che il decreto assessoriale del 23 marzo 2016, n. 473 ha rinviato ad un successivo provvedimento l’emanazione delle disposizioni attuative concernenti, in particolare, l’istituzione di un elenco regionale pubblico per l’iscrizione a) dei Centri specializzati, delle strutture pubbliche e private non specializzate che operano nel settore degli IAA; b) delle figure professionali sanitarie e non e degli operatori attivi in ambito IAA e c) dei soggetti erogatori della formazione;

RILEVATA la necessità di dovere individuare procedure standardizzate di valutazione e apposite check-list ai fini del rilascio del *nulla osta* previsto dalle linee guida nazionali ai centri specializzati in Terapie Assistite con gli Animali ed Educazione Assistita con gli Animali (TAA/EAA) e alle strutture non specializzate che erogano TAA/EAA;



RILEVATA altresì la necessità di dovere uniformare il modello di presentazione della istanza di *nulla osta* da parte del richiedente l'iscrizione nell'elenco regionale dei centri specializzati e delle strutture non specializzate in ambito TAA/EAA e il modello di certificazione da emettere a cura del servizio medico veterinario e del servizio di igiene degli ambienti di vita della Autorità Competente (*nulla osta*);

RITENUTO di dovere soprassedere - al momento - all'accreditamento, al riconoscimento e all'iscrizione in un apposito elenco regionale degli enti che erogano formazione in ambito IAA prevedendo, piuttosto, una procedura autorizzativa dei singoli corsi da parte del Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico previa valutazione della conformità alle linee guida nazionali e dell'expertise curriculare dell'ente proponente e dei docenti da esperire, eventualmente, in collaborazione con il Centro di Referenza Nazionale per gli IAA e/o con l'Istituto Superiore di Sanità e/o con il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Messina;

RITENUTO, ancora, di dovere istituire presso il Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico il nodo regionale del portale della Digital Pet per la gestione di un elenco pubblico dei soggetti formati nell'ambito dei corsi autorizzati dallo stesso Dipartimento e, in via sperimentale, di un elenco degli animali impiegati in ambito regionale in Interventi Assistiti con gli Animali;

RITENUTO di dovere prevedere, infine, che le disposizioni di cui al presente decreto non debbano comportare nuovi ulteriori costi a carico del bilancio della Regione,

DECRETA

Articolo 1

1. Per quanto riportato in premessa, che qui si intende ripetuto e trascritto, ai fini di una armonica e uniforme applicazione nel territorio della Regione Siciliana, è approvato il documento allegato concernente "*Procedure di valutazione per il rilascio del nulla osta ai centri specializzati in Terapie Assistite con gli Animali/Educazione Assistita con gli Animali TAA/EAA e alle strutture non specializzate che erogano Terapie Assistite con gli Animali/Educazione Assistita con gli Animali TAA/EAA*". L'allegato si completa con:
 - lo schema di istanza ai fini del *nulla osta* per i centri specializzati e per le strutture non specializzate;
 - le check-list per la verifica dei requisiti dei centri specializzati e delle strutture non specializzate;
 - il modello di *nulla osta* da rilasciarsi a cura del Dipartimento di prevenzione veterinaria e del servizio di igiene degli ambienti di vita del Dipartimento di prevenzione medico della competente Azienda Sanitaria Provinciale.

Articolo 2

1. Presso il Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico è istituito l'elenco regionale, collegato al portale nazionale della Digital Pet, dei centri specializzati in TAA/EAA e delle strutture non specializzate che erogano TAA/EAA operanti in Sicilia.
2. I titolari dei centri specializzati e delle strutture non specializzate di cui al precedente comma interessati alla iscrizione nell'elenco regionale inoltrano al Dipartimento di prevenzione veterinaria della Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio istanza di *nulla osta* utilizzando il modello A1 annesso all'allegato.



3. Acquisita l'istanza il Dipartimento di prevenzione veterinaria della Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio verifica, congiuntamente al servizio di igiene degli ambienti di vita del Dipartimento di prevenzione medica, la regolarità della documentazione prodotta richiedendo, se necessario, eventuali chiarimenti o integrazioni.
4. Il Dipartimento di prevenzione veterinaria della Azienda sanitaria provinciale competente per territorio è tenuto ad acquisire la comunicazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia circa la non sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni:
5. Entro trenta giorni dalla acquisizione della istanza o delle eventuali integrazioni documentali il Dipartimento di prevenzione veterinaria della Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio effettua, congiuntamente al servizio di igiene degli ambienti di vita del Dipartimento di prevenzione medica, uno o più sopralluoghi allo scopo di verificare la conformità del centro specializzato o della struttura non specializzata ai requisiti previsti dalle linee guida nazionali.
6. Il sopralluogo viene effettuato con l'ausilio delle check-list di cui al modello A2 annesso all'allegato.
7. Verificato il possesso dei requisiti previsti dalle linee guida nazionali il Dipartimento di prevenzione veterinaria che ha effettuato il sopralluogo redige, congiuntamente al servizio di igiene degli ambienti di vita del Dipartimento di prevenzione medica, il *nulla osta* sullo schema conforme al modello A3 annesso all'allegato inviandone copia corredata dell'elaborato planimetrico al Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico che al più presto e comunque entro trenta giorni dalla ricezione provvede ad iscrivere il centro specializzato o la struttura non specializzata nell'apposito elenco di cui al precedente comma 1 collegato al portale nazionale della Digital Pet.
8. Nei casi in cui il servizio medico veterinario e/o il servizio medico di igiene degli ambienti di vita che hanno effettuato il sopralluogo o il Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico che riceve il *nulla osta* e la planimetria dovessero ravvisare la necessità di adeguamenti e/o di integrazioni, gli stessi provvedono a notificare le prescrizioni e/o le richieste di integrazioni. Qualora queste non dovessero pervenire entro quattro mesi dalla notifica la richiesta è da intendersi definitivamente respinta e archiviata.
9. Acquisito il *nulla osta* di cui al comma 7 con le eventuali integrazioni di cui al comma 8 il Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico iscrive attraverso il portale nazionale della Digital Pet il centro specializzato o la struttura non specializzata nell'apposito elenco di cui al comma 1.
10. I titolari dei centri specializzati in TAA/EAA e delle strutture non specializzate che erogano TAA/EAA sono obbligati:
 - a comunicare al Dipartimento di prevenzione veterinaria della Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio e al Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, tramite il portale nazionale della Digital Pet, l'avvio dei progetti accludendo una relazione del medico veterinario e del medico componenti l'equipe multidisciplinare,
 - a trasmettere, entro il 31 dicembre di ogni anno, al Dipartimento di prevenzione veterinaria della Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio, al Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico e al Centro di Referenza Nazionale per gli Interventi Assistiti con gli Animali, tramite il portale nazionale della Digital Pet, l'elenco dei progetti attivati nell'anno con una sintetica descrizione dello svolgimento, dell'utenza coinvolta e dei risultati raggiunti.



Articolo 3

1. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto assessoriale n. 473 del 23 marzo 2016 è così sostituito:
“L'attivazione dei corsi di formazione previsti dal corrispondente capitolo delle linee guida nazionali è subordinata alla acquisizione di una autorizzazione da richiedere di volta in volta per l'avvio dei singoli corsi al Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico accludendo il curriculum dell'ente, sia esso pubblico o privato, che propone il corso, il programma del corso e i curricula dei docenti”.
2. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione a potere effettuare singoli corsi di formazione in conformità con quanto previsto dalle linee guida nazionali e dal vademecum ministeriale sui corsi di formazione IAA l'ente interessato trasmette al Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico apposita istanza corredata dal programma del corso, dal curriculum dell'ente integrato da una relazione che ne descriva l'organizzazione ed il possesso di strutture didattiche confacenti. All'istanza deve essere accluso anche il curriculum dei docenti chiamati a svolgere il corso. Il programma del corso deve comunque conformarsi alle indicazioni ministeriali con l'inserimento dei corrispondenti docenti qualificati per ciascuna delle aree scientifico disciplinari secondo quanto stabilito dal vademecum sui corsi di formazione IAA.
3. Acquisita l'istanza di cui al comma precedente il Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico provvede a verificare la conformità del corso alle linee guida nazionali e a valutare l'expertise curriculare dell'ente proponente e dei docenti.
4. Per le verifiche e le valutazioni di cui al comma precedente il Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico si avvale, se ritenuto necessario, della collaborazione congiunta o disgiunta del Centro di Referenza Nazionale per gli Interventi Assistiti con gli Animali, dell'Istituto Superiore di Sanità e del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Messina.

Articolo 4

1. Presso il Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico è istituito l'elenco pubblico, collegato al portale nazionale della Digital Pet, consultabile attraverso il portale dello stesso Dipartimento:
 - dei centri specializzati in TAA/EAA;
 - delle strutture non specializzate che erogano TAA/EAA;
 - dei corsi di formazione autorizzati ai sensi delle linee guida nazionali;
 - dei soggetti formati nell'ambito dei corsi di formazione autorizzati ai sensi delle linee guida nazionali.
2. Presso lo stesso Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico è istituito in via sperimentale l'elenco, per specie, degli animali impiegati in attività di Terapia Assistita con gli Animali ed Educazione Assistita con gli Animali nel caso di animali iscritti ad una delle anagrafiche istituite ai sensi della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 e, sino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 20 novembre 2017, n. 167, ai sensi dei decreti ministeriali 29 dicembre 2009 e 26 novembre 2011. Ai fini della iscrizione nell'elenco dovranno essere riportate, almeno, le informazioni concernenti la specie, il proprietario e l'identificativo individuale elettronico dell'animale.

Articolo 5

1. Dall'effettuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. Le attività e gli adempimenti previsti sono realizzati con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili presso il Servizio Sanitario Regionale ai sensi della normativa vigente.



Articolo 6

1. Il presente decreto viene trasmesso ai Dipartimenti di prevenzione veterinaria e ai Dipartimenti di prevenzione medica delle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione, al Ministero della Salute, al Centro di Referenza Nazionale per gli Interventi Assisti con gli Animali, all'Istituto Superiore di Sanità e al Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Messina. Viene altresì trasmesso, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e al gestore del sito web di questo Assessorato.

Palermo, li 23 GEN 2018



L'Assessore
(Avv. Ruggero RAZZA)

self

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico

Procedure di valutazione per il rilascio del nulla osta ai Centri specializzati in TAA/EAA e alle Strutture non specializzate che erogano TAA/EAA

ALLEGATO al Decreto Assessoriale del 23 gennaio 2018, n. 122 concernente

Individuazione dei requisiti per la attivazione dei centri specializzati e delle strutture non specializzate che erogano Interventi Assistiti con gli Animali (IAA).

Procedura per l'iscrizione nell'elenco regionale e disposizioni concernenti la attivazione di corsi di formazione secondo le Linee Guida nazionali per gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA).

Sommario

<u>Premessa</u>	3
<u>Introduzione</u>	3
<u>Considerazioni generali</u>	3
<u>1. CENTRI SPECIALIZZATI</u>	4
<u>2. STRUTTURE NON SPECIALIZZATE</u>	6
<u>3. PROCEDURA DI VALUTAZIONE CENTRI SPECIALIZZATI IN TAA/EAA E STRUTTURE NON SPECIALIZZATE CON EQUIDI RESIDENZIALI</u>	8
<u>3.1. Stabulazione individuale</u>	9
<u>3.1.1. Stabulazione in box dei cavalli</u>	9
<u>3.1.2. Stabulazione in box degli asini</u>	9
<u>3.2. Stabulazione in gruppo</u>	9
<u>3.2.1. Superfici minime individuali nella stabulazione di gruppo</u>	10
<u>3.2.2. Superfici minime dei box di gruppo</u>	10
<u>3.3. MOVIMENTO</u>	10
<u>3.3.1. Area di uscita all'aperto per stabulazione individuale e di gruppo</u>	10
<u>3.4. DIMENSIONI DEI RIPARI IN CASO DI DETENZIONE PERMANENTE ALL'APERTO</u>	11
<u>3.5. ILLUMINAZIONE</u>	11
<hr/>	
<u>4. FONTI E RIFERIMENTI</u>	12

Premessa

L'accordo Stato – Regioni del 25 marzo 2015 ha definito le corrette modalità di svolgimento degli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) al fine di tutelare la salute dell'utente e il benessere dell'animale impiegato (articolo, 1 comma 1). Le modalità di mantenimento e gestione degli animali impiegati devono rispondere ai requisiti previsti dalla normativa vigente e dalle linee guida [articolo 5, comma 1, lettera b)] e a tal fine vengono stabiliti i requisiti delle strutture che erogano Terapie Assistite con gli Animali (TAA) e quelle che erogano Educazione Assistita con gli Animali (EAA), (capitolo 5 dell'allegato alle Linee Guida nazionali).

Introduzione

Con l'emanazione delle Linee Guida nazionali sugli IAA si è giunti, anche in Italia, a codificare i campi di intervento e le professionalità necessarie a garantire e tutelare il paziente umano e l'animale impegnato nelle molteplici attività comprese nell'insieme degli IAA. E' necessario, altresì, pervenire ad un'altrettanta sentita e condivisa disciplina sui requisiti infrastrutturali e di management necessari a dissipare le perplessità ed i ragionevoli sospetti che non si tratti di un ulteriore "servizio di utilità" che l'uomo pretende dalle specie animali impiegati negli IAA (cane, cavallo, asino, gatto, coniglio). Si tratta, cioè, di tutelare la qualità di vita degli animali impiegati affinché possano essere garantiti gli auspicati benefici effetti terapeutici. A livello scientifico è stato dimostrato, infatti, che l'animale impiegato nelle terapie, soprattutto nel campo neurologico e psicologico, è emotivamente coinvolto a tal punto che sarebbe opportuno prevedere dei veri e propri tempi di ristoro e che, in ogni caso, qualsivoglia utilizzo terapeutico, coterapeutico o educativo dell'animale prescelto, necessiti di accorgimenti infrastrutturali e di management atti a tutelare l'equilibrio emozionale, requisito fondamentale del benessere animale. Per rispondere a tali esigenze è oltremodo necessario che, con modalità e tecniche specie-specifiche, i luoghi ed i tempi di riposo, di interazione sociale intraspecifica e di attività cinetica, siano garantiti attraverso requisiti minimi strutturali e di management. Su tali aspetti le previsioni normative appaiono assenti o scarse, così come nelle linee guida nazionali, per i ricoveri e gli spazi che ospitano gli animali e le aree per l'erogazione degli interventi, si forniscono attributi qualitativi (adeguato, sufficiente, idoneo), rinviando ad apposite prescrizioni del servizio veterinario ufficiale per i criteri dimensionali, al fine di garantire le condizioni di benessere animale, *conditio sine qua non* per l'efficacia degli IAA. La tutela dell'integrità animale, requisito fondamentale per ogni tipo di IAA, ha come momento propedeutico, il soddisfacimento dei bisogni etologici specie-specifici. Si tratta in buona sostanza di prevedere che l'ambiente di lavoro e/o di vita degli animali impiegati negli IAA sia effettivamente adeguato alle caratteristiche fisiologiche ed etologiche delle specie impiegate. Sotto il profilo, quindi, della qualità di vita degli animali impiegati negli IAA, è necessario fornire -sulla base di riferimenti scientifici- un insieme discreto di parametri quali-quantitativi di dimensionamento infrastrutturale sotto forma di manuale di controllo corredato da note esplicative e da check list di riscontro di conformità, secondo le consolidate procedure metodologiche del "*Guidance on Risk Assessment for Animal Welfare; EFSA Panel on Animal Health and Welfare*", quelle dell'*Animal Welfare Index (AWIN)* e secondo le norme/autorizzazioni di natura amministrativa, edilizia, sanitaria previste dalla normativa vigente.

Considerazioni generali

Il dimensionamento degli *spazi di riposo e di socializzazione* deve tenere in debito conto le esigenze etologiche e fisiologiche di specie. Più in particolare per quanto riguarda il cane adibito a TAA/EAA è necessario prevedere quotidiani periodi di attività ludico motorie intra e interspecifiche e ambienti di dimora che garantiscano l'ottimale arricchimento ambientale e stimolazione sensoriale. Per quanto riguarda il gatto devono essere garantiti requisiti ambientali di tranquillità e familiarità affinché possa poter svolgere adeguatamente le attività di autogrooming ed il repertorio compor-

tamentale tipico dell'aree territoriali di tipo familiare e di tipo esplorativo (grattatoi, area della latrina, lettiera, piani rialzati). Per quanto riguarda il coniglio, devono essere rispettate sia la tipologia degli spazi di riposo sia le peculiarità degli arricchimenti ambientali e sensoriali dei roditori. Per gli equidi va garantita la libertà di movimento che, se limitata, causa sofferenza da privazione etologica specifica o lesioni. Qualora gli equidi sono confinati in un box, va prevista la fruizione quotidiana di un paddock compatibile con le caratteristiche morfologiche nonché la possibilità di regolare esercizio fisico. Gli equidi, ad esclusione di quelli detenuti all'aperto, vanno puliti e strigliati regolarmente e si deve inoltre provvedere alla regolare cura e pareggio dei piedi.

Le procedure di valutazione per il rilascio del nulla osta vengono presentate secondo quanto previsto dalle Linee Guida sugli IAA.

**TABELLA RIASSUNTIVA
PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA**

STRUTTURE		NULLA OSTA	REQUISITI STRUTTURALI	REQUISITI AREA EROGAZIONE INTERVENTI	REQUISITI DEI RICOVERI ANIMALI	REQUISITI GESTIONALI (vedasi capitolo 5 delle Linee Guida nazionali IAA, pag. 22)
Centri Specializzati in TAA/EAA	Con animali residenziali	Si	Si	Si	Si	Si
	Con animali non residenziali	Si	Si	Si	No (*) (*) SI, se equidi	Si
Strutture non specializzate che erogano TAA	Con animali residenziali	Si	No	Si	Si	Si
	Con animali non residenziali	Si	No	Si	No (*) (*) SI, se equidi	No
Strutture non specializzate che erogano EAA	Con animali residenziali	Si	No	Si	Si	Si
	Con animali non residenziali	Si	No	Si	No (*) (*) SI, se equidi	No

1. CENTRI SPECIALIZZATI

1.1. **I Centri specializzati in TAA/EAA** che erogano le attività **con animali residenziali** devono possedere almeno i seguenti requisiti (Capitolo 5.1 Linee Guida IAA):

Requisiti strutturali:

- a. accessi differenziati per i pazienti/utenti e per gli animali;
- b. area di attesa per i pazienti/utenti, dotata di servizi igienici;
- c. area/e per l'erogazione degli Interventi;

- d. locali e servizi igienici per gli operatori;
- e. locale o area per familiari e accompagnatori;
- f. aree di riposo e di igiene per gli animali;
- g. locale/area ad uso infermeria veterinaria;
- h. eventuali ulteriori aree o locali in base alla specificità dell'attività e della specie animale impiegata.

Requisiti per l'area per l'erogazione degli interventi:

- di dimensioni adeguate e separata o separabile al fine di evitare interferenza con lo svolgimento di eventuali altre attività diverse da TAA/EAA;
- dotata al suo interno o nelle immediate vicinanze di lavandino con acqua corrente, corredato di detersivi per mani e adeguati sistemi di asciugatura;
- dotata di attrezzature specifiche individuate dall'equipe in relazione al tipo di intervento erogato e agli animali impiegati;
- se esterna, adeguatamente recintata con fondo sufficientemente drenante e morbido, facilmente ispezionabile e tale da rendere agevole la rimozione delle deiezioni o altri materiali estranei;
- se al chiuso, dotata di adeguate finestre o di un impianto in grado di assicurare sufficiente ricambio d'aria e illuminazione nonché di sistemi di controllo delle condizioni ambientali. Il pavimento deve essere antiscivolo, lavabile e disinfettabile o sanificabile.

Inoltre, sono utili, ma non obbligatorie, pareti a specchio unidirezionale per l'osservazione delle attività e sistemi di videoregistrazione al fine di approfondire la valutazione dell'intervento o per incrementare le opportunità formative. L'adeguatezza dimensionale dell'area per l'erogazione degli interventi è strettamente in relazione al tipo di specie animale impiegata ed al tipo di intervento erogato. E' precipuo compito dell'equipe multidisciplinare determinare preliminarmente le dimensioni dell'area e, conseguentemente, la fattibilità dell'attività.

Requisiti ricoveri e aree di uscita:

- I. adeguatamente isolati al fine di garantire il riposo agli animali;
- II. sufficientemente ampi e confortevoli in relazione alle caratteristiche fisiologiche ed etologiche della specie ospitata e al numero dei soggetti presenti;
- III. provvisti di ripari adeguati e sufficienti rispetto al numero e dimensione degli animali presenti;
- IV. tali da consentire l'esercizio fisico, la socializzazione, l'interazione sociale o la possibilità d'isolamento in relazione alle caratteristiche specie-specifiche e al periodo fisiologico dei singoli animali;
- V. provvisti di mangiatoie e abbeveratoi idonei e in numero sufficiente rispetto agli animali ospitati.

Per i punti da I a IV relativi agli equidi vedi paragrafo 3.

N.B. Per i Centri specializzati che erogano TAA/EAA con animali residenziali devono essere compilate le check list "REQUISITI STRUTTURALI", "REQUISITI AREA EROGAZIONE" e "REQUISITI RICOVERI E AREE DI USCITA/ CANI GATTI CONIGLIO" se trattasi di equidi deve essere compilata la check list "REQUISITI RICOVERI E AREE DI USCITA EQUIDI" in allegato.

Le Linee Guida prevedono, altresì, che il Servizio veterinario ufficiale può impartire apposite prescrizioni per garantire le condizioni di benessere animale.

1.2. I Centri specializzati in TAA/EAA che erogano le attività con animali non residenziali devono possedere almeno i seguenti requisiti (Capitolo 5.1 Linee Guida IAA):

Requisiti strutturali:

- a. accessi differenziati per i pazienti/utenti e per gli animali;
- b. area di attesa per i pazienti/utenti, dotata di servizi igienici;
- c. area/e per l'erogazione degli Interventi;
- d. locali e servizi igienici per gli operatori;
- e. locale o area per familiari e accompagnatori;
- f. aree di riposo e di igiene per gli animali;
- g. locale/area ad uso infermeria veterinaria;
- h. eventuali ulteriori aree o locali in base alla specificità dell'attività e della specie animale impiegata.

Requisiti area per l'erogazione degli interventi:

- di dimensioni adeguate e separata o separabile al fine di evitare interferenza con lo svolgimento di eventuali altre attività diverse da TAA/EAA;
- dotata al suo interno o nelle immediate vicinanze di lavandino con acqua corrente, corredato di detergenti per mani e adeguati sistemi di asciugatura;
- dotata di attrezzature specifiche individuate dall'equipe in relazione al tipo di intervento erogato e agli animali impiegati;
- se esterna, adeguatamente recintata con fondo sufficientemente drenante e morbido, facilmente ispezionabile e tale da rendere agevole la rimozione delle deiezioni o altri materiali estranei;
- se al chiuso, dotata di adeguate finestre o di un impianto in grado di assicurare sufficiente ricambio d'aria e illuminazione nonché di sistemi di controllo delle condizioni ambientali. Il pavimento deve essere antiscivolo, lavabile e disinfettabile o sanificabile.

Inoltre, sono utili, ma non obbligatorie, pareti a specchio unidirezionale per l'osservazione delle attività e sistemi di videoregistrazione al fine di approfondire la valutazione dell'intervento o per incrementare le opportunità formative. L'adeguatezza dimensionale dell'area per l'erogazione degli interventi è strettamente in relazione al tipo di specie animale impiegata ed al tipo di intervento erogato. E' precipuo compito dell'equipe multidisciplinare determinare preliminarmente le dimensioni dell'area e, conseguentemente, la fattibilità dell'attività.

N:B: Per i Centri specializzati che erogano TAA/EAA con animali non residenziali devono essere compilate le check list "REQUISITI STRUTTURALI" e "REQUISITI AREA EROGAZIONE", in allegato.

2. STRUTTURE NON SPECIALIZZATE

2.1. Le strutture non specializzate che erogano TAA/EAA con animali residenziali devono possedere almeno i seguenti requisiti (Capitolo 5.2 Linee Guida IAA):

Requisiti per l'area per l'erogazione degli interventi:

- di dimensioni adeguate e separata o separabile al fine di evitare interferenza con lo svolgimento di eventuali altre attività diverse da TAA/EAA;
- dotata al suo interno o nelle immediate vicinanze di lavandino con acqua corrente, corredato di detersivi per mani e adeguati sistemi di asciugatura;
- dotata di attrezzature specifiche individuate dall'equipe in relazione al tipo di intervento erogato e agli animali impiegati;
- se esterna, adeguatamente recintata con fondo sufficientemente drenante e morbido, facilmente ispezionabile e tale da rendere agevole la rimozione delle deiezioni o altri materiali estranei;
- se al chiuso, dotata di adeguate finestre o di un impianto in grado di assicurare sufficiente ricambio d'aria e illuminazione nonché di sistemi di controllo delle condizioni ambientali. Il pavimento deve essere antiscivolo, lavabile e disinfettabile o sanificabile.

Inoltre, sono utili, ma non obbligatorie, pareti a specchio unidirezionale per l'osservazione delle attività e sistemi di videoregistrazione al fine di approfondire la valutazione dell'intervento o per incrementare le opportunità formative. L'adeguatezza dimensionale dell'area per l'erogazione degli interventi è strettamente in relazione al tipo di specie animale impiegata ed al tipo di intervento erogato. E' precipuo compito dell'equipe multidisciplinare determinare preliminarmente le dimensioni dell'area e, conseguentemente, la fattibilità dell'attività.

Requisiti ricoveri e aree di uscita:

- I. adeguatamente isolati al fine di garantire il riposo agli animali;
- II. sufficientemente ampi e confortevoli in relazione alle caratteristiche fisiologiche ed etologiche della specie ospitata e al numero dei soggetti presenti;
- III. provvisti di ripari adeguati e sufficienti rispetto al numero e dimensione degli animali presenti;
- IV. tali da consentire l'esercizio fisico, la socializzazione, l'interazione sociale o la possibilità d'isolamento in relazione alle caratteristiche specie-specifiche e al periodo fisiologico dei singoli animali;
- V. provvisti di mangiatoie e abbeveratoi idonei e in numero sufficiente rispetto agli animali ospitati.

Per i punti da I a IV relativi agli equidi vedi paragrafo 3.

N.B. Per le strutture non specializzate che erogano TAA/EAA con animali residenziali devono essere compilate le check list "REQUISITI AREA EROGAZIONE" e "REQUISITI RICOVERI E AREE DI USCITA/ CANI GATTI CONIGLIO" se trattasi di equidi deve essere compilata la check list "REQUISITI RICOVERI E AREE DI USCITA EQUIDI" in allegato

2.2. Le strutture non specializzate che erogano TAA con animali non residenziali devono possedere almeno i seguenti requisiti (Capitolo 5.2 Linee Guida IAA):

Requisiti area per l'erogazione degli interventi:

- di dimensioni adeguate e separata o separabile al fine di evitare interferenza con lo svolgimento di eventuali altre attività diverse da TAA/EAA;
- dotata al suo interno o nelle immediate vicinanze di lavandino con acqua corrente, corredato di detersivi per mani e adeguati sistemi di asciugatura;

- dotata di attrezzature specifiche individuate dall'equipe in relazione al tipo di intervento erogato e agli animali impiegati;
- se esterna, adeguatamente recintata con fondo sufficientemente drenante e morbido, facilmente ispezionabile e tale da rendere agevole la rimozione delle deiezioni o altri materiali estranei;
- se al chiuso, dotata di adeguate finestre o di un impianto in grado di assicurare sufficiente ricambio d'aria e illuminazione nonché di sistemi di controllo delle condizioni ambientali. Il pavimento deve essere antiscivolo, lavabile e disinfettabile o sanificabile.

Inoltre, sono utili, ma non obbligatorie, pareti a specchio unidirezionale per l'osservazione delle attività e sistemi di videoregistrazione al fine di approfondire la valutazione dell'intervento o per incrementare le opportunità formative. L'adeguatezza dimensionale dell'area per l'erogazione degli interventi è strettamente in relazione al tipo di specie animale impiegata ed al tipo di intervento erogato. E' precipuo compito dell'equipe multidisciplinare determinare preliminarmente le dimensioni dell'area e, conseguentemente, la fattibilità dell'attività.

N.B. Per le strutture non specializzate che erogano TAA/EAA con animali non residenziali deve essere compilata la check list "REQUISITI AREA EROGAZIONE" in allegato.

Le strutture non specializzate che erogano EAA con equidi non residenziali devono possedere i requisiti di cui al punto 3.

3. PROCEDURA DI VALUTAZIONE CENTRI SPECIALIZZATI IN TAA/EAA E STRUTTURE NON SPECIALIZZATE CON EQUIDI RESIDENZIALI

La presenza di equidi residenziali richiede requisiti specifici, di seguito riportati (cap. 5 allegato alle Linee Guida).

Requisiti ricoveri

Si ricorda, preliminarmente, che le strutture per il confinamento devono obbedire alle vigenti disposizioni di legge in materia di urbanistica, edilizia, igiene pubblica, prevenzione e sicurezza e che i materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione che direttamente o indirettamente vengono a contatto con gli equidi, devono essere tali da minimizzare i rischi fisici, chimici, biologici e tossicologici. Le strutture vanno realizzate in materiali idonei tali da resistere e proteggere gli animali dagli eventi atmosferici nonché garantire un adeguato isolamento termico. Le pareti devono avere caratteristiche di particolare resistenza soprattutto nella parte inferiore e comunque almeno fino ad un'altezza di mt. 1,20. Al di sopra di mt 1,20 le pareti possono essere grigliate o con sbarre al fine di garantire un contatto visivo, acustico e olfattivo con almeno un altro equide e devono essere concepite in modo tale da non consentire il passaggio dell'arto dell'equide.

Nel caso in cui le pareti al di sopra di mt. 1,20 non siano grigliate o con sbarre, i tempi di accesso al paddock (2 ore/die) aumentano del 50% (3 ore al giorno) - punto 3.3.1

Le pareti devono essere impermeabili, lisce e senza asperità, facilmente lavabili e disinfettabili. Tutte le pavimentazioni calpestabili destinate agli equidi devono essere non sdruciolevoli, con una pendenza moderata (2-3% max) e tale da consentire il drenaggio e una facile pulizia delle superfici. Le porte di accesso devono essere di altezza non inferiore a mt 3, di larghezza non inferiore a mt 1,20 e articolate in una parte inferiore e di una superiore, con spigoli stondati; la parte inferiore deve

avere un'altezza tale da consentire agevolmente all'animale (cavallo, asino o pony) di guardare verso il corridoio di servizio. Le porte dovranno aprirsi all'esterno o scorrere ed essere provviste di meccanismi per assicurare la chiusura ma tali da garantire un'apertura veloce in caso di evacuazione degli animali per emergenza. Ogni box deve garantire l'affaccio dell'equide verso l'esterno attraverso finestra dotata di sportello di chiusura. Il tetto deve garantire un'ideale protezione e coibentazione ed essere posto ad un'altezza che deve corrispondere a 2,5 volte l'altezza al garrese dell'equide più alto presente. La lettiera deve essere costituita da materiale idoneo, atossico e esente da polveri e muffe, mantenuta pulita ed in condizioni igieniche adeguate, asciutta ed in quantità sufficiente, tale da assicurare protezione contro lesioni e consentire all'equide di assumere la postura in decubito o in stazione comodamente

3.1. Stabulazione individuale

3.1.1. Stabulazione in box dei cavalli

I box individuali devono soddisfare le seguenti misure minime:

Altezza al garrese	< 120 cm	120-134 cm	> 134-148 cm	> 148-162 cm	> 162-175 cm	> 175 cm
Superficie minima (in m ²)	5,5	7	8	9	10,5	12
Larghezza minima del box (in m)	almeno una volta e mezza l'altezza al garrese					

3.1.2. Stabulazione in box degli asini

L'impiego degli asini negli IAA dovrebbe prevedere, di norma, il loro confinamento permanente all'aperto con ricoveri; tuttavia, nel caso di contemporaneo utilizzo produttivo, i box individuali devono soddisfare le seguenti misure minime:

Altezza al garrese	< 120 cm	120-148 cm	> 148-162 cm	162-175 cm
Superficie minima (in m ²)	5,5	7	8	9
Larghezza minima del box (in m)	almeno una volta e mezza l'altezza al garrese			

3.2. Stabulazione in gruppo

Nelle TAA/EAA, la progettazione degli interventi deve prevedere tra una sessione e la successiva o, in ogni caso, al termine delle attività, un congruo tempo di ristoro degli animali. Al fine di mitigare l'eventuale stress indotto dalle TAA/EAA è opportuno ricorrere ai benefici effetti del cosiddetto so-

cial buffering, cioè avvalersi della spiccata socialità e gregarietà degli equidi, consentendogli di svolgere libero movimento in gruppo.

E' raccomandabile che gli asini vengano stabulati in ricoveri collettivi, avendo cura di verificare preliminarmente l'affinità sociale.

3.2.1. Superfici minime individuali nella stabulazione di gruppo

I criteri sono soddisfatti quando:

- le dimensioni minime che figurano nella tabella al punto 3.2.2. sono rispettate¹;
- sono predisposte strutture che permettano agli equidi di evitarsi e di ritirarsi, tranne nel caso di soggetti giovani;
- non sono presenti vicoli ciechi;
- nella stabulazione in gruppo, il settore di riposo e di uscita sono accessibili stabilmente attraverso un ampio passaggio.

3.2.2. Superfici minime dei box di gruppo

I criteri sono soddisfatti quando sono rispettate le seguenti misure minime:

Altezza al garrese	< 120 cm	120-134 cm	> 134-148 cm	> 148-162 cm	> 162-175 cm	> 175 cm
Superficie minima per equide (in m ²)	5,5	7	8	9	10,5	12

- In un box di gruppo la superficie minima corrisponde alla superficie minima di un box per la stabulazione individuale.

3.3 MOVIMENTO

(Si intende il movimento libero all'aperto, durante il quale l'animale decide autonomamente il tipo di passo, la direzione e la velocità dei suoi spostamenti)

3.3.1 *Area di uscita all'aperto per stabulazione individuale e di gruppo.*

La stabulazione individuale e di gruppo deve prevedere un'area di uscita all'aperto per la fondamentale attività cinetica e attività ludica motoria di tipo sociale. Nella stabulazione individuale se l'area d'uscita all'aperto (paddock individuale) (1) è costantemente accessibile essa deve avere una superficie minima pari a 80 mq (20x4). Per le aree d'uscita non costantemente accessibili ogni animale deve avere superficie minima pari a 800 mq/capo (es. 40x20mt), da preferire lato lungo di almeno 2 volte superiore al lato corto e la possibilità di fruizione per almeno 2 ore/die (2), insieme ad almeno un altro soggetto.

- 1) *Come area d'uscita all'aperto si intende un'area delimitata adatta all'uscita quotidiana degli animali con qualsiasi condizione atmosferica. Le recinzioni delle aree d'uscita devono essere concepite al fine di garantire la possibilità di movimento senza rischi per l'animale e la massima interazione con i soggetti contigui. Il soprassuolo*

¹ Per i gruppi composti da cinque o più animali ben affiatati (senza dispute frequenti e aggressive che causano ferite), si può ridurre la superficie totale del 20 % al massimo.

delle aree d'uscita all'aperto deve essere idoneo al carico di attività cinetica prevista, non essere fangoso né sabbioso.

- 2) *Nel caso di gruppi ben affiatati (assenza di dispute frequenti e aggressive che causano ferite), si può ridurre la superficie totale del 20 % al massimo.*

Il corretto management degli equidi impiegati negli IAA deve prevedere che:

- sia concesso ogni giorno sufficiente movimento;
- sia concessa l'uscita all'aperto, tranne in presenza di condizioni del terreno o meteorologiche estreme, nel qual caso è possibile, in via eccezionale, trattenere gli equidi confinati;
- in caso di forte presenza di insetti, l'uscita all'aperto deve essere concessa di notte o nelle prime ore del giorno;
- ai soggetti impiegati saltuariamente in TAA/EAA deve essere concesso di uscire almeno ogni due giorni e per almeno due ore;
- ai soggetti impiegati in TAA/EAA, nei giorni di non utilizzo, deve essere concesso di uscire ogni giorno per almeno due ore; mentre durante i giorni di impiego sarà il medico veterinario esperto in IAA a stabilire le modalità dei tempi di ristoro emozionale.

3.4 DIMENSIONI DEI RIPARI IN CASO DI DETENZIONE PERMANENTE ALL'APERTO

Gli equidi detenuti all'aperto devono disporre di un'adeguata protezione che offra riparo dalle intemperie. Per il ricovero permanente all'aperto l'area a disposizione deve essere proporzionale al numero degli equidi e di dimensioni minime pari a quelle riportate nella tabella 3.2.2 e disporre di adeguate risorse alimentari naturali o approvvigionate. Le aree devono essere dotate di fondo tale da consentire il drenaggio delle acque piovane, di zone d'ombra e di tettoia tamponata almeno sui tre lati esposti ai venti prevalenti. Una corretta gestione dell'area all'aperto deve prevedere la raccolta delle fiandre, la rotazione delle aree di pascolo, lo spostamento degli equidi quando il terreno è troppo umido, la movimentazione del terreno per aiutare il contenimento dei parassiti.

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- si garantisce riparo a tutti gli animali contemporaneamente;
- in un riparo destinato a offrire protezione in condizioni meteorologiche estreme sono rispettate l'altezza minima del soffitto e la superficie minima per i box di gruppo;

3.5 ILLUMINAZIONE

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- nelle ore diurne, l'intensità luminosa nel settore in cui soggiornano gli animali è di almeno 15 lux (1). Fanno eccezione i settori in cui gli animali si riposano o si ritirano, purché abbiano costantemente a disposizione un altro luogo sufficientemente illuminato.
- nel caso di illuminazione naturale insufficiente, occorre utilizzare una fonte di illuminazione artificiale per almeno 8 ore e al massimo 16 ore al giorno.

(1) *Criterio di valutazione: in presenza di 15 lux, in un giorno mediamente chiaro deve essere possibile compilare la check list di controllo all'altezza dell'animale.*

4 FONTI E RIFERIMENTI

Il dimensionamento quali-quantitativo dei parametri di analisi della metodologia utilizzata per la definizione delle procedure di valutazione per il rilascio del nulla osta è stato desunto dalla letteratura scientifica sull'argomento e da documenti ufficiali istituzionali. Vengono riportate, di seguito, le fonti ed i riferimenti utilizzati.

- Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 marzo 2015, Rep. Atti n. 60/CSR; allegato "Linee Guida Nazionali per gli Interventi Assistiti con gli animali".
- AWIN, 2015. *AWIN welfare assessment protocol for donkeys*".
- AWIN, 2015. *AWIN welfare assessment protocol for horses*".
- Dalla Costa E., Dai F., Murray L.A.M., Guazzetti S., Canali E., Minero M. – *A study on validity and reliability of on-farm tests to measure human-animal relationship in horses and donkeys* – Appl. Anim. Behav.Sci., 2015, 163, 110-121.
- EFSA Journal, 2012, 2, 197-204.
- Federazione Italiana Sport Equestri - "Regolamento FISE per la tutela del cavallo sportivo"
- International Society for Equitation Science "Principles of learning theory in equitation", www.equitationsscience.com
- Laca E.A., Sokolow S., Galli J.R., Cangiano C.A. – *Allometry and spatial scales of foraging in mammalian herbivores*. Ecology Letters, 2010, 13, 311-320.
- McGreevy P. D., a. A. N. McLean – *Roles of learning theory and ethology in equitation*" Journal of Veterinary Behavior: Clinical Applications and Research, 2007, 2, 108-118.
- McGreevy, P.D. - *Equine Behaviour - A Guide for Veterinarians and Equine Scientists*. W.B. Saunders, Edinburgh, 2004.
- Minero M., Dalla Costa E., Dai F., Murray L.A. M., Canali E., Wemelsfelder F. – *Use of Qualitative Behaviour Assessment as an indicator of welfare in donkeys*. Appl. Anim. Behav.Sci., 2016, 174, 147-153.
- Ministero della Salute, 2015, "Codice per la tutela e la gestione degli equidi".
- Murray L.M.A., Byrne K., D'Eath R.B. – *Pair-bonding and companion recognition in domestic donkeys* – Appl.Animal.Behav. Sci., 2013, 143, 67-74.
- Petherick J.C. – *Spatial requirements of animals: Allometry and beyond* – Journal of Veterinary Behavior, 2007, 2, 197-204.
- Stazione di ricerca Agroscope Reckenholz-Tänikon ART – Economia e tecnologia agrarie - Dipartimento federale dell'economia DFE – *Misure per i sistemi di stabulazione* - vers. Ottobre 2008, Confederazione svizzera – www.art.admin.ch
- The British Horse Society, Welfare Department. – *Guidelines for the keeping of horses: stable sizes, pasture acreages and fencing*. <http://www.bhs.org.uk/~media/BHS/Files/PDF%20Documents/Guide%20for%20the%20Keeping%20of%20Horses.aspx>
- Ufficio Federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV – Confederazione svizzera – *Direttive tecniche concernenti la protezione degli animali dal profilo dei requisiti edili e della qualità*.
- Swiss Animal Welfare Ordinance (TSchV) of 23 april 2008 (position as at 1 ottobre 2014);

Modello A1

Alla Azienda Sanitaria Provinciale di

ISTANZA DI NULLA OSTA PER CENTRO SPECIALIZZATO/STRUTTURA NON SPECIALIZZATA IN TAA /EAA

(ai sensi dell'art.7 punto 1 lettera b dell'Accordo CSR Rep. Atti n.60 del 25/03/2015)

Il sottoscritto (nome e cognome).....
Nato/a..... prov..... il
Residente a prov.
Via.....
C.F.....
Recapito Telefonico..... e-mail

In qualità di **LEGALE RAPPRESENTANTE** del

- Centro Specializzato
- Struttura non specializzata

Ragione sociale
C.F./P.IVA.....
Sede Legale a prov
Via.....
Recapito Telefonico e-mail
PEC
Sede Operativa a Prov.
Via.....

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così come stabilito negli articoli 75 e 76 dello stesso D.P.R. n. 445 del 2000 con espresso riferimento all'impresa che rappresenta

CHIEDE

il rilascio del nulla osta quale:

- Centro Specializzato che eroga TAA e/o EAA con animali residenziali
- Centro Specializzato che eroga TAA e/o EAA con animali non residenziali

- Struttura non specializzata che eroga TAA e/o EAA con animali residenziali
- Struttura non specializzata che eroga TAA e/o EAA con animali non residenziali

A tal fine dichiara:

- di essere in regola con quanto previsto dalle normative amministrative, edilizie e sanitarie vigenti e il D.Lgs 81/2008 per gli aspetti di tutela del lavoratore;
- di essere in possesso dei requisiti strutturali e gestionali previsti al capitolo 5 dell'Accordo Stato-Regioni;

di operare:

❖ senza animali residenziali; (barrare la/le voci che interessano)

- cane
- gatto
- coniglio
- cavallo
- asino

❖ con animali residenziali: (barrare la/le voci che interessano)

- cane
- gatto
- coniglio
- cavallo
- asino

di svolgere i seguenti interventi assistiti con gli animali:

- TAA
- EAA

Si allegano:

1. planimetria dettagliata con destinazione d'uso dei locali, con particolare riferimento a quelli destinati agli animali;
2. copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
3. Marche da bollo se previste (con esclusione degli esenti per legge - DPR 642/1972)
4. attestazione di pagamento di Euro⁽²⁾
5. Codice Aziendale (ove previsto)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.lgs 196/03, si autorizza il trattamento dei dati personali, che saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda. Si accetta che i dati anagrafici del centro/struttura siano pubblicati sul portale regionale nell'elenco dei centri/strutture riconosciuti dalla Regione Siciliana.

Luogo e data

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(firma e timbro)

²⁾corrispondente alla voce del tariffario del Dipartimento prevenzione.

Modello A2

REQUISITI STRUTTURALI				
Check list della procedura di valutazione per il rilascio del nulla osta ai centri TAA/EAA				
<input type="checkbox"/> EQUIDI <input type="checkbox"/> CANI <input type="checkbox"/> GATTI <input type="checkbox"/> CONIGLI				
DATA:	Sopralluogo n.	CENTRO:		
REQUISITI STRUTTURALI		SI	NO	NOTE
a. accessi differenziati alle aree di erogazione per i pazienti/utenti e per gli animali;				
b. area di attesa per i pazienti/utenti, dotata di servizi igienici;				
c. area/e per l'erogazione degli Interventi				
d. locali e servizi igienici per gli operatori;				
e. locale o area per familiari e accompagnatori;				
f. aree di riposo (1) e di igiene per gli animali (2)				
g. locale ad uso infermeria veterinaria;				
h. eventuali ulteriori aree o locali in base alla specificità dell'attività e della specie animale impiegata (3)				

- (1) per area di riposo si intende un'area di ristoro emozionale: per i cani zona di svago e/o attività ludico/motoria; per gli equidi zona di "governo della mano" o di socializzazione intraspecifica.
 (2) per area di igiene per gli equidi si intende la zona per effettuare il governo della mano.
 (3) area e/o locali per attività didattiche, ecc.

Modello A2

REQUISITI AREA EROGAZIONE			
Check list della procedura di valutazione per il rilascio del nulla osta ai centri e/o strutture per TAA/EAA			
DATA:	Sopralluogo n.	STRUTTURA/CENTRO:	
AREA/E PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI:	SI	NO	NOTE
– di dimensioni adeguate separata e/o separabile al fine di evitare interferenza con eventuali altre attività svolte; TAA/EAA con equidi in campo aperto (dimensioni non inferiori ad 800 mq; es. 20x40); TAA/EAA con equidi in campo coperto (dimensioni non inferiori a 300 mq; es. 15x20)			
– dotata al suo interno o nelle immediate vicinanze di lavandino con acqua corrente, corredato di detersivi per mani e adeguati sistemi di asciugatura (es. rotolo di carta asciugatore elettrico)			
– dotata di attrezzature specifiche individuate dall'equipe in relazione al tipo di intervento erogato e agli animali impiegati; *			
– se esterna, adeguatamente recintata con fondo sufficientemente drenante e morbido, facilmente ispezionabile e tale da rendere agevole la rimozione delle deiezioni o altri materiali estranei;			
– se al chiuso, dotata di adeguate finestre o di un impianto in grado di assicurare sufficiente ricambio d'aria e illuminazione nonché di sistemi di controllo delle condizioni ambientali. (1)			

(1) Ad esclusione degli equidi per tutte le altre specie il pavimento deve essere antiscivolo, lavabile e disinfettabile o sanificabile

Modello A2

REQUISITI RICOVERI ED AREE DI USCITA EQUIDI										
REQUISITI BOX INDIVIDUALI E DI GRUPPO PER GLI EQUIDI										
Check list della procedura di valutazione per il rilascio del nulla osta ai centri e/o strutture per TAA/EAA										
DATA:				STRUTTURA/CENTRO:						
ALTEZZA MINIMA DEL SOFFITTO: 2,5 VOLTE ALTEZZA AL GARRESE DEL SOGGETTO PIU' ALTO PRESENTE							SI	NO	NOTE	
I box individuali devono soddisfare le seguenti misure minime										
Altezza al garrese	< 120 cm	120-134 cm	> 134-148 cm	> 148-162 cm	> 162-175 cm	> 175 cm				
Superficie minima (in m2)	5,5	7	8	9	10,5	12				
Larghezza minima del box (in m)	almeno una volta e mezza l'altezza al garrese									
SUPERFICIE MINIMA BOX DI GRUPPO										
Altezza al garrese	< 120 cm	120-134 cm	> 134-148 cm	> 148-162 cm	> 162-175 cm	> 175 cm				
Superficie minima per equide (in m2)	5,5	7	8	9	10,5	12				
la superficie corrisponde alla superficie minima di un box per la stabulazione individuale										

Modello A2

REQUISITI RICOVERI ED AREE DI USCITA EQUIDI									
Check list della procedura di valutazione per il rilascio del nulla osta ai centri e/o strutture per TAA/EAA									
DATA:		STRUTTURA/CENTRO:							
MOVIMENTO - AREA DI USCITA ALL'APERTO PER STABILAZIONE INDIVIDUALE E DI GRUPPO DEGLI EQUIDI									
			SUPERFICIE MINIMA SEMPRE ACCESSIBILE	SUPERFICIE MINIMA INDIVIDUALE PER PADDOCK NON COSTANTEMENTE ACCESSIBILE (minimo 2 ore/die)	SI	NO	NOTE		
PADDOCK INDIVIDUALE DI FORMA RETTANGOLARE		80 MQ							
PADDOCK DI GRUPPO									
1 SOGGETTO				800 MQ (40x20)					
2 SOGGETTI				1600 / (1280 MQ)*					
3 SOGGETTI				2400 / (1920 MQ)*					
4 SOGGETTI				3200 / (2560 MQ)*					
5 SOGGETTI				4000 / (3200 MQ)*					
* per gruppi ben affiatati e senza dispute aggressive si può ridurre la superficie totale del 20%.									

Modello A2

REQUISITI RICOVERI ED AREE DI USCITA (CANE - GATTO - CONIGLIO)			
<p align="center">Check list della procedura di valutazione per il rilascio del nulla osta ai centri e/o strutture per TAA/EAA</p>			
<p>DATA:</p>	<p>Sopralluogo n.</p>	<p align="center">STRUTTURA/CENTRO:</p>	
REQUISITI RICOVERI ED AREE DI USCITA	SI	NO	NOTE
adeguatamente isolati al fine di garantire il riposo agli animali			
sufficientemente ampi e confortevoli in relazione alle caratteristiche fisiologiche ed etologiche della specie ospitata e al numero dei soggetti presenti;			
provisti di ripari adeguati e sufficienti rispetto al numero e dimensione degli animali presenti			
tali da consentire l'esercizio fisico, la socializzazione, l'interazione sociale o la possibilità d'isolamento in relazione alle caratteristiche specie-specifiche e al periodo fisiologico dei singoli animali			
provisti di mangiatoie e abbeveratoi idonei e in numero sufficiente rispetto agli animali ospitati			

Modello A3

MODELLO DI NULLAOSTA RILASCIATO DALLA Azienda Sanitaria Provinciale

MARCA DA BOLLO

CARTA INTESTATA AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

**NULLA OSTA DELLE AUTORITÀ SANITARIE COMPETENTI
RILASCIATO AI SENSI DELL'ART.7 b) – ACCORDO STATO REGIONI 25/03/2015**

I DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE VETERINARIA E DI PREVENZIONE MEDICA

VISTA la domanda presentata in data ___/___/___ prot. n.....dal Sig. in qualità di legale rappresentante del centro specializzato/struttura non specializzata denominata con sede a Via, finalizzata al rilascio del nullaosta per l'erogazione degli Interventi Assistiti con gli Animali

VISTO l'Accordo Stato-Regioni del 25/03/2015 che ha approvato le nuove Linee guida in materia di Interventi Assistiti con gli Animali;

VISTO il D.A. n. 473/2016 che ha recepito l'Accordo Stato-Regioni sul documento recante "Linee Guida nazionali per gli Interventi Assistiti con gli Animali;

VISTO il D.A. n. 122/2018 di "Individuazione dei requisiti per la attivazione dei centri specializzati e delle strutture non specializzate che erogano Interventi Assistiti con gli Animali;

VISTI gli esiti del sopralluogo effettuato congiuntamente dal Servizio di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e dal Servizio di igiene degli ambienti di vita in data..... nel corso del quali sono stati verificati i requisiti di legge ivi compresi i requisiti strutturali e gestionali di cui al capitolo 5 delle Linee Guida in materia di interventi assistiti con gli animali e di cui al D.A. n. 122/2018 in merito alle procedure di valutazione dei requisiti

DICHIARA

Che NULLA OSTA, per quanto riguarda il possesso dei requisiti strutturali e gestionali per l'erogazione di TAA/EAA da parte del centro specializzato/struttura non specializzata (*indicare denominazione*) sito a..... in vian°

Il presente nulla osta viene trasmesso al Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico per l'iscrizione nell'apposito elenco regionale e per l'inserimento nella piattaforma nazionale della Digital Pet

È fatto obbligo al titolare di:

- comunicare alla scrivente Azienda Sanitaria Provinciale e al Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico l'inizio dei progetti con una relazione del medico veterinario componente dell'equipe multidisciplinare ed una del responsabile del progetto.
- trasmettere alla scrivente Azienda Sanitaria Provinciale, al Centro di Referenza Nazionale per gli IAA e al Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, entro il 31 dicembre di ogni anno (Art. 7 comma 1 lettera f CSR del 25 Marzo 2015), l'elenco dei progetti attivati nell'anno con una sintetica descrizione dello svolgimento, dell'utenza coinvolta e dei risultati raggiunti.

Luogo e data.....

Timbro e firma dell'Autorità competente